

Ordinanza municipale

Videosorveglianza

Il Municipio di Maggia, richiamati gli art. 107 e 192 LOC, gli art. 23-26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Maggia approvato nella seduta del legislativo del 25.10.2016 e dalla Sezione Enti Locali in data 09.01.2017, stabilisce:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Maggia.

Articolo 2

Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa :

1. Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commesse sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
2. Tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti;
3. Monitorare e migliorare la gestione dei centri di raccolta rifiuti e la gestione del traffico.

Articolo 3

Principi

È esclusa la videosorveglianza di aree private.

La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quarter Codice Penale Svizzero).

Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Articolo 4

Utilizzazione

La videosorveglianza è di tipo fissa o di tipo mobile, con varie postazioni sul territorio, e può essere eseguita 24h su 24h.

Articolo 5

Informazione

L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare l'indicazione del servizio responsabile.

In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Articolo 6 Autorizzazioni

L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato, previa specifica formazione sul funzionamento dei sistemi informatici, sui doveri, diritti e responsabilità.

L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso ai militi del servizio di polizia abilitati all'uso delle specifiche apparecchiature.

L'accesso ai filmati deve essere preventivamente autorizzato dall'on. Sindaco o dal Segretario comunale.

Ogni accesso e prelievo di dati deve essere riportato su di un foglio rapporto dove sono menzionati durata e orario dell'accesso così come l'orario e la durata della registrazione dei dati registrati.

In casi particolari, previo consenso del Municipio è possibile l'autorizzazione a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi.

Articolo 7 Protezione dei dati

Il Municipio prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Articolo 8 Violazione delle prescrizioni di utilizzo

Eventuali utilizzi contrari alle disposizioni sopra indicate e in particolare l'accesso alla visualizzazione di dati registrati senza autorizzazione sono punite dal Municipio conformemente agli articoli 32 del Regolamento organico comunale dei dipendenti.

Articolo 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.

Il Sindaco
Aron Piezzi

Per il Municipio di Maggia

Il Segretario
Luca Invernizzi



Maggia, 31 gennaio 2017